

**Regolamento per l'affidamento di incarichi
per servizi di progettazione e altre attività tecniche**

Gli indirizzi e i criteri cui si dovranno uniformare gli uffici di FBM nella formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione per l'affidamento all'esterno di servizi di progettazione o di consulenza/collaborazione tecnica sono i seguenti:

I) Presupposti per l'affidamento degli incarichi

1. Finanziaria Bologna Metropolitana provvede normalmente allo svolgimento delle attività tecniche che le sono demandate dai Soci, con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente.
2. Incarichi di progettazione, direzione lavori, consulenza e collaborazione tecnica possono essere affidati all'esterno, su motivata proposta del dirigente tecnico competente, nei casi indicati all'articolo 90, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 [*<<Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento>>].*

II) Procedure di affidamento degli incarichi

A) Servizi tecnici di importo superiore a 206.000 € (al netto di IVA)

1. Per l'affidamento di incarichi per servizi tecnici di importo pari o superiore a 206.000 € (al netto di IVA) si applicano le procedure previste dal Titolo I, parte II del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), consistenti in procedura di gara, aperta o ristretta, con pubblicità e modalità di rilevanza comunitaria.

2. Quando l'incarico riguardi la progettazione di opere ed interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, può essere valutata l'opportunità di bandire un concorso di progettazione o un concorso di idee, ai sensi degli articoli 99 e segg. del d.lgs. n. 163/2006.

B) Servizi di progettazione di importo compreso tre 100.000 e 206.000 € (al netto di IVA)

1. Per l'affidamento di incarichi per servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori di importo compreso tre 100.000 e 206.000 € (al netto di IVA), si applicano procedure di gara secondo le previsioni di cui agli articoli 121, 122 e 124 del D.Lgs. 163/2006, fatto salvo il ricorso alla procedura di affidamento in economia nei casi indicati all'articolo 125 comma 10, secondo periodo dello stesso D.Lgs., nel rispetto di quanto previsto alla successiva lettera C).

2. Quando l'incarico riguardi la progettazione di opere ed interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, può essere valutata l'opportunità di bandire un concorso di progettazione o un concorso di idee, con la procedura di cui alla successiva lettera C).

C) Servizi di progettazione di importo inferiore a 100.000 € (al netto di IVA) e altri servizi tecnici di importo inferiore a 206.000 € (al netto di IVA)

1. Per l'affidamento di incarichi per servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori di importo inferiore a 100.000 € e per altri servizi tecnici di importo inferiore a 206.000 € (al netto di IVA), si applica la procedura negoziata senza previo bando di gara di cui rispettivamente all'art 91, comma 2 e all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, con individuazione di almeno 5 soggetti idonei.

2. Detti 5 soggetti sono individuati sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione degli stessi in funzione del tipo di servizio, desumendoli da *curricula* nell'ambito degli appositi "elenchi di fornitori" presenti presso la società e aggiornati annualmente, anche a seguito delle richieste pervenute o, in alternati-

va, nell'ambito degli elenchi formati dell'ente socio per conto del quale si esplica il servizio di cui si tratta.

3. L'individuazione dei predetti soggetti avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione.

4. I soggetti selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare offerta e il servizio è affidato al concorrente che ha offerto le condizioni più vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa sotto un profilo complessivo tecnico ed economico.

5. Per interventi di particolare rilevanza architettonica potranno essere richieste offerte anche nelle modalità del concorso di progettazione o del concorso di idee.

D) Servizi tecnici di importo fino a 20.000 € (rectius 40.000 €) (al netto di IVA)

1. Gli incarichi per servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 € (rectius 40.000) (al netto di IVA) sono affidati direttamente a fornitori motivatamente individuati, nell'ambito degli "elenchi di fornitori" presenti presso la società, in ragione della capacità e specializzazione tecnica e della disponibilità temporale, verificata la congruità dei costi.

III) Competenze e altre regole comuni

1. I dirigenti tecnici competenti sono responsabili dei procedimenti di affidamento degli incarichi, fatta salva la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, in caso di affidamenti diretti di servizi di importo inferiore a € 20.000 (rectius € 40.000).

2. Tutti gli affidatari degli incarichi devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

3. I corrispettivi degli incarichi, ai fini della determinazione degli importi da porre a base degli affidamenti sono calcolati in applicazione degli articoli 92 comma 3 e 253 comma 17 del D.Lgs 163/2006 ed eventualmente dall'art. 4, comma 12-bis del d.l. 2 marzo 1989, n. 65, conv. con modif. in legge 26 aprile 1989, n 155.